

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

al Sindaco di Gioia Tauro (Reggio Calabria), Aldo Alessio, il 26 settembre 1997 è stato recapitato, tramite posta, un plico contenente un proiettile di pistola calibro 38;

il grave atto intimidatorio assume il significato di un vero e proprio messaggio terroristico-mafioso, tendente a creare un clima di tensione nella città di Gioia Tauro e a destabilizzare e intimidire, oltre al sindaco, la coalizione che governa la città;

l'episodio si inquadra in un più generale disegno criminale teso a intimidire e colpire quelle amministrazioni comunali che hanno avviato, nella provincia di Reggio e in Calabria, un processo di risanamento e di ripristino delle regole per affermare la legalità nella gestione amministrativa e nell'uso delle risorse —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere perché siano identificati e assicurati alla giustizia i responsabili del vile atto intimidatorio, e per stroncare questa strategia criminale che, nei fatti, punta a mettere in discussione le basi stesse della convivenza civile e della democrazia a Gioia Tauro e nel resto della provincia di Reggio Calabria. (3-01515)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dal giugno 1997 è in corso una grande battaglia sociale che vede protagonista e finora « vittima » il giovane Jonathan, studente di 13 anni presso l'Istituto « Carlo Cattaneo » di Via A. Pisano a Roma;

l'interrogante è in possesso di tutta la corrispondenza a firma del padre del giovane, inviata al comune di Roma, alla 12^a Circoscrizione, al provveditore agli studi, all'Azienda Usl RM/C, alla provincia di Roma, al ministero della pubblica istruzione diretta ad ottenere il risarcimento dell'accompagnato;

nonostante il rilievo dato dalla stampa il comune di Roma continua a non assumersi le responsabilità di sua competenza, « scaricandole » su altri enti ed istituzioni;

solo l'associazione per la tutela del minore sta portando avanti il riconoscimento dell'accompagnato secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali interventi urgenti, ognuno per le proprie competenze, intendano attuare per porre fine alla situazione di grave disagio nella quale versa il giovane Jonathan e per dare applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, legge dello Stato rimasta finora solo lettera morta.

(3-01516)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 21 settembre 1997, il quotidiano *Il Giornale* pubblicava alle pagine 4 e 5 un ampio servizio a firma Sabrina Cottone dedicato a una conferenza dell'ex magistrato dottor Antonio Di Pietro, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano;

secondo quanto riportato nel servizio giornalistico, non smentito dal dottor Di Pietro, quest'ultimo avrebbe illustrato a una platea di avvocati i metodi utilizzati dalla procura della Repubblica di Milano nel corso delle indagini sulla corruzione politica che quella procura ha svolto dal 1992 a oggi;

in particolare il dottor Di Pietro avrebbe illustrato una serie di artifici utilizzati dalla procura della Repubblica di Milano per aggirare gli obblighi e i limiti imposti dal codice di procedura penale;

il dottor Di Pietro — nello spiegare che il termine di sei mesi per le indagini preliminari decorre dal momento dell'iscrizione dell'indagato nel modello 21, il registro degli indagati (in cui vanno iscritte le notizie di reato e gli eventuali autori) — avrebbe sostenuto che tale termine può essere aggirato senza conseguenze utilizzando il modello 44, il registro delle altre notizie di reato (in cui vanno iscritte le notizie di reato di autore ignoto). Poiché tale iscrizione non fissa un termine di decorrenza delle indagini, la procura può svolgere accertamenti senza limiti di tempo. Il dottor Di Pietro avrebbe aggiunto che la procura di Milano avrebbe iscritto il nome di Bettino Craxi. Il dottor Di Pietro avrebbe spiegato un'altra tecnica adottata per il proseguimento delle indagini oltre il limite di sei mesi, attraverso la comunicazione al Procuratore generale dell'intenzione della procura della Repubblica di chiedere il rinvio a giudizio, e avrebbe aggiunto: « Era la controtecnica che usavamo a Milano per non farci scoprire le nostre carte »;

il dottor Di Pietro ha quindi fatto sapere che la procura della Repubblica di Milano avrebbe in altre occasioni protratto artificiosamente i termini di indagine dando incarico alla polizia giudiziaria, dopo cinque mesi e ventinove giorni dall'iscrizione nel registro degli indagati, di compiere accertamenti a tutto campo sugli indagati;

il dottor Di Pietro avrebbe illustrato il metodo con il quale la procura della Repubblica di Milano avrebbe aggirato l'obbligatorietà dell'azione penale attraverso l'archiviazione, tramite l'iscrizione sul modello 45, di una indagine da parte della stessa procura della Repubblica, senza il passaggio del fascicolo al giudice delle indagini preliminari. Il dottor Di Pietro avrebbe detto che così sarebbe stata ar-

chiviata l'indagine sulla supervalutazione Enimont;

il dottor Di Pietro avrebbe testualmente affermato: « Questa storia dei modelli è importantissima, non avete idea di come ci giocavamo a Milano. Questi giochi li facevo anch'io »;

notizie di utilizzo anomalo dei registri a disposizione delle procure della Repubblica erano emerse anche in passato e sono state ampiamente diffuse dai mezzi di informazione (tra gli altri il quotidiano *Il Foglio* e il TG5 nel corso del mese di gennaio 1996);

in particolare tali notizie erano riferite alla procura della Repubblica di Palermo che, in data ancora imprecisata nella seconda metà del 1993 avrebbe iscritto a modello 44 cinque nominativi in codice (i codici prescelti erano M, MM, MMM, MMMM, MMMMM) di cui due corrispondenti all'onorevole Silvio Berlusconi e all'onorevole Marcello Dell'Utri;

tali notizie non risultano mai state smentite dalla procura della Repubblica di Palermo, che anzi poco tempo dopo confermava l'esistenza di indagini a carico dei due deputati, chiedendo il rinvio a giudizio di uno di essi;

grazie a tale utilizzo illegittimo dei registri la procura della Repubblica di Palermo avrebbe artatamente prolungato i termini delle indagini preliminari, eludendo e violando la norma del codice di procedura che fissa termini tassativi —:

se ritenga tali notizie necessarie di ulteriori accertamenti e intenda disporre una ispezione nei confronti della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo;

se, qualora tali accertamenti diano esito affermativo, intenda avviare l'azione disciplinare nei confronti del procuratore della Repubblica di Milano e dei sostituti che avessero eventualmente adottato gli artifici illustrati dal dottor Di Pietro e nei

confronti del procuratore della Repubblica di Palermo e dei sostituti che avessero adottato tali artifici;

se ritenga che tali artifici, se effettivamente utilizzati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo o da qualunque procura della Repubblica, costituiscano grave violazione delle norme del codice di procedura penale, dei limiti posti ai poteri di indagine, del diritto di difesa degli indagati.
(3-01517)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Costituzione detta un principio in base al quale l'assunzione presso una pubblica Amministrazione avviene mediante il superamento di un concorso pubblico salvo i casi stabiliti della legge;

nonostante tale principio, il concorso per collaboratori di cancelleria è stato riservato esclusivamente a coloro che hanno già svolto mansioni presso l'Amministrazione giudiziaria a tempo determinato (i cosiddetti trimestrali);

la legge n. 276 del 22 luglio 1997 prevede la possibilità di assunzione di personale da parte di una pubblica Amministrazione senza concorso, non solo per la IV qualifica funzionale, quella per la quale è previsto il titolo di studio della licenza media, ma anche per la V qualifica funzionale;

l'attuazione di tale legge creerebbe, nell'ambito della V qualifica funzionale, impiegati di serie «A» e di serie «B», dovuti al fatto che mentre i primi hanno sostenuto varie prove d'esame, per le quali sono richieste specifiche conoscenze delle materie giuridiche, i secondi hanno soste-

nuto la sola prova di dattilografia o inserimento dati al computer con un periodo di lavoro svolto che non compensa in alcun modo la mancanza di conoscenze giuridiche;

l'assunzione degli ex trimestrali, effettuata in deroga a molte leggi vigenti, viene giustificata dall'Amministrazione giudiziaria con la necessità di porre fine, in cinque anni, all'arretrato presente presso le cancellerie giudiziarie;

alla fine del quinquennio o del carico di lavoro da svolgere, il personale trimestrale, come già avvenuto, si troverà assorbito all'organico del personale di ruolo sia per far fronte alla vacanza di posti creati, sia per motivi prettamente economici, essendo certamente vantaggioso per l'Amministrazione tenere del personale già munito della necessaria esperienza lavorativa;

la pubblica Amministrazione ha sempre bandito un interpello rivolto ai propri dipendenti prima di assumere nuovo personale —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

per quali motivi l'Amministrazione giudiziaria, che ha sempre bandito un interpello prima di assumere nuovo personale, nega tale interpello al personale in attesa di trasferimento, creando non pochi danni visto che i nuovi assunti andranno a coprire posti vacanti che renderanno ancora più difficile, anche dopo i sette anni previsti, la possibilità di rientrare nelle sedi di residenza;

quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare per disporre la sospensione del vincolo dei sette anni, così come avvenuti di recente sia per gli operatori Unep, del tutto equiparati alla V qualifica funzionale del personale giudiziario, sia per gli assistenti giudiziari.

(3-01518)